

COMUNE di TURI

(Città Metropolitana di Bari)

All. "A"



REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario,
assunta con i poteri del Consiglio, n. 18 del 17/09/2018)

Entrata in vigore: 18/09/2018

(Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario,
assunta con i poteri del Consiglio, n. 30 del 07/12/2018)

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Definizioni

CAPO II – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 - Titoli abilitativi e soggetti giuridici legittimati all'esercizio dell'attività

Art. 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 6 - Impedimenti soggettivi

Art. 7 – Sostituzione alla guida per il servizio taxi

Art. 8 – Collaborazione alla guida

Art. 9 – Trasferibilità del titolo abilitativo per atto tra vivi

Art. 10 – Trasferibilità del titolo abilitativo per causa di morte

Art. 11 – Conferimento dell'attività

Art. 12 – Cessazione dell'attività

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 13 - Numero delle licenze e autorizzazioni

Art. 14 - Concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

Art. 15 - Contenuti del bando di concorso pubblico

Art. 16 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni

Art. 17 - Graduatoria

Art. 18 - Criteri di valutazione e titoli preferenziali

Art. 19 - Approvazione graduatoria

Art. 20 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e inizio dell'attività

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 21 - Composizione

Art. 22 - Funzioni

Art. 23 – Verbale

TITOLO II - TAXI

CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 24 - Prestazione del servizio di taxi

Art. 25 - Obblighi dei conducenti taxi

Art. 26 - Diritti dei conducenti taxi

Art. 27 - Divieti per i conducenti di taxi

Art. 28 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

Art. 29 - Posteggi di stazionamento

Art. 30 – Turni ed orari del servizio taxi ed acquisizione della corsa

Art. 31 - Uso multiplo del taxi

Art. 32 – Corrispettivo e tariffe

Art. 33 - Interruzione del servizio

Art. 34 – Ferie e assenze
Art. 35 - Reclami

CAPO II - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Art. 36 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio taxi
Art. 37 - Servizio taxi nei confronti di soggetti disabili con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti
Art. 38 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti
Art. 39 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture
Art. 40 – Autovetture di scorta o sostitutive
Art. 41 - Uso proprio dell'autovettura
Art. 42 - Tassametro per il servizio taxi
Art. 43 - Sostituzione dell'autovettura
Art. 44 - Controllo delle autovetture
Art. 45 – Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi

CAPO III - COMITATO DI MONITORAGGIO

Art. 46 – Comitato Permanente di Monitoraggio - Funzioni
Art. 47 – Composizione e nomina
Art. 48 – Convocazione
Art. 49 – Sedute
Art. 50 – Decisioni del Comitato
Art. 51 – Verbale

TITOLO III - NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE

Art. 52 - Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture
Art. 53 – Rimessa
Art. 54 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
Art. 55 - Comportamento dell'utente durante il servizio
Art. 56 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione
Art. 57 - Caratteristiche delle autovetture
Art. 58 – Segni identificativi delle autovetture
Art. 59 - Sostituzione dell'autovettura
Art. 60 - Controllo delle autovetture
Art. 61 – Tariffe e corrispettivo
Art. 62 - Contachilometri

TITOLO IV - SANZIONI

Art. 63 – Sanzioni
Art. 64 – Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 65 – Decadenza
Art. 66 – Sospensione

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 67 - Abrogazione norme precedenti

Art. 68 - Norme transitorie, finali e di rinvio

Art. 69 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge 15/01/1992, n. 21 e s.m.i., recante “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*” e alla L.R. 03/05/1995, n. 14 e s.m.i., recante “*Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»*”.
- 2) Costituiscono servizi di trasporto pubblico non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
- 3) Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea effettuati con autovetture:
 - a) il servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, di seguito denominato “*servizio taxi*”;
 - b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture, di seguito denominato “*servizio di noleggio*” oppure “*noleggio con conducente*” o “*servizio di N.C.C.*”.
- 4) Non rientra nell’ambito del presente regolamento il trasporto effettuato a mezzo autoveicolo immatricolato per “*uso proprio*” da una impresa esercente attività turistica ricettiva alberghiera o extra-alberghiera. Per “*uso proprio*” si intende anche il trasporto del cliente a titolo di servizio di cortesia a condizione che vi sia gratuità per lo stesso e che, pertanto, a fronte di tale servizio non vi sia il pagamento della tariffa.

Art. 2 - Principi

- 1) L’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi di cui agli artt. 81-82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
- 2) Il Comune di Turi, con il presente regolamento, garantisce il contemperamento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse e il perseguimento dell’obiettivo di assicurare un livello adeguato e uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio comunale.
- 3) Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.
- 4) Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l’entrata in vigore di norme in contrasto ed incompatibili. Ove, a seguito dell’entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle norme del presente

regolamento, tale adeguamento viene operato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune con propria determinazione.

Art. 3 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) servizi pubblici non di linea: i servizi, con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea (ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei), che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
 - b) servizio taxi: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, avanza richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta;
 - c) servizio di noleggio con conducente (o servizio di N.C.C.): il servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza specifica che, salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, presenta, presso la sede dell'azienda di noleggio, ubicata esclusivamente nel territorio comunale, apposita richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio; lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite rimesse, ubicate esclusivamente nel territorio comunale;
 - d) Sportello Unico per le Attività Produttive (o S.U.A.P.): l'Ufficio del Comune di Turi competente alla gestione dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, ovvero al rilascio dei titoli abilitativi della licenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, all'adozione di ogni atto amministrativo avente efficacia sui predetti titoli (sospensione, revoca, decadenza, ecc.), nonché alla ricezione di istanze, denunce, comunicazioni aventi rilevanza sui medesimi titoli.
- 2) Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 04/12/1992, n. 495 e s.m.i.).

CAPO II – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 - Titoli abilitativi e soggetti giuridici legittimati all'esercizio dell'attività

- 1) L'esercizio del servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, "*servizio taxi*", fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto a licenza rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, secondo le modalità di cui al presente Capo.
- 2) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, secondo le modalità di cui al presente Capo.
- 3) Le licenze e le autorizzazioni sono titoli strettamente personali in quanto espressione di funzioni

attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

- 4) I titoli abilitativi di cui al presente articolo hanno validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza, ed essi si riferiscono ad un singolo veicolo. I titoli abilitativi hanno validità illimitata a condizione che il titolare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione del titolo nei termini previsti dall'art. 66 del presente regolamento.
- 5) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992, fermo restando che ogni singolo bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere una sola autorizzazione per ogni candidato aspirante all'assegnazione.
- 6) E' data facoltà alla Giunta comunale, su proposta del Responsabile S.U.A.P., nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione, prevedere titoli abilitativi temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. n. 223/2006, così come convertito dalla legge n. 248/2006 e s.m.i..
- 7) I titoli abilitativi, unitamente all'eventuale documentazione che ne costituisce parte integrante ed essenziale, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
- 8) I titoli abilitativi di cui al presente articolo danno diritto all'uso di corsie preferenziali e all'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL).
- 9) L'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
- 10) Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci.
- 11) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 21/1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:
 - a) impresa individuale di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta nell'albo di cui alla legge n. 443/1985 (art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 21/1992);
 - b) impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'albo di cui alla legge n. 443/1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale (art. 7, comma 1, lett. d), della legge n. 21/1992);
 - c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli;
 - d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della

licenza o dell'autorizzazione, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla legge n. 443/1985 (art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 21/1992);

- e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d), che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolare di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla legge n. 443/1985 (art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 21/1992);
- f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della legge n. 443/1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della citata legge n. 443/1985.

Art. 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento in materia di impedimenti soggettivi al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea, per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è necessario:
 - a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (in tale caso gli interessati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana); se cittadino extracomunitario, egli deve essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenente all'Unione Europea;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in locazione finanziaria - leasing) dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) non essere titolare di altra licenza taxi o di altra autorizzazione per N.C.C. nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
 - e) non aver trasferito ad altri soggetti, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
 - f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; il presente comma non si applica quando l'interessato ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - g) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme comunitarie, statali, regionali e ai contratti collettivi in materia di salute, lavoro e sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Impedimenti soggettivi

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e dell'autorizzazione, facendo venir meno il requisito dell'idoneità morale:
 - a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - b) essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136*" e, pertanto, essere destinatario degli effetti delle predette misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto, salvo non sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del citato decreto;
 - d) aver riportato una condanna irrevocabile per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - e) aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75 e s.m.i., recante "*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*", salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - f) aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o per lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.) commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - g) aver riportato, con sentenza irrevocabile, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada), salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - h) aver riportato, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi dell'art. 19 e ss. c.p. (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, estinzione del rapporto di impiego o di lavoro); il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 - i) aver riportato una condanna irrevocabile per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o di un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli artt. 19-35 e 35-bis c.p.; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 - j) essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - k) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

- 2) Nei casi sopraelencati di cui al precedente comma, lettere a), b), c), d), e), f) e g), con esclusione di quelli di cui alle lettere h) e i), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e ss. c.p., e dell'art. 460, comma 5, c.p.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
- 3) Ai fini del presente articolo si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p..
- 4) Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno e comporta la decadenza o la sospensione del titolo abilitativo, in relazione alle diverse ipotesi contemplate al precedente comma 1, quando:
 - a) apposite norme di legge prevedono che per il rilascio del titolo o il mantenimento e l'efficacia dello stesso sussista, in capo all'interessato, il requisito dell'idoneità morale;
 - b) l'interessato riporti una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al precedente comma 1;
 - c) all'interessato sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle norme di legge riguardanti la retribuzione e il lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.
- 5) Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), qualora non sia intervenuta la riabilitazione, il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
- 6) Nel caso di imprese individuali, il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, tale requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto e, inoltre, da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
- 7) Ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono individuati dall'art. 85 del medesimo decreto, ovvero:
 - a) per le imprese individuali, il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
 - b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento, oltre il direttore tecnico, ove previsto;
 - c) per le società di capitali, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico, il direttore tecnico, ove previsto;

- d) per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci, il direttore tecnico, ove previsto;
 - f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico, ove previsto;
 - g) per le società di cui all'art. 2508 c.c., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
 - h) per le società personali, i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie, il direttore tecnico, ove previsto.
 - i) per le società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;
 - j) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
 - k) i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a j).
- 8) Sono comunque sottoposti a verifica antimafia tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida delle autovetture.
- 9) L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dal S.U.A.P. in conformità al D.P.R. 14/11/2002, n. 313 e s.m.i., recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”*, al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e s.m.i., recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, alla legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, nonché ad altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 7 – Sostituzione alla guida per il servizio taxi

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi è disciplinata dall'art. 10 della legge n. 21/1992 e s.m.i.. In tal caso i sostituti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, escluso il caso di cui alla lett. e), e all'art. 6 del presente regolamento, per quanto compatibili in base alla normativa vigente.
- 2) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 e in possesso dei prescritti requisiti, per i seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi, a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi;
 - f) in caso il Comune disponga, con deliberazione di Giunta, turnazioni integrative del servizio di taxi, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. n. 223/2006, così come convertito dalla legge n. 248/2006 e s.m.i..
- 3) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla

guida da persone iscritte nel ruolo di cui al citato art. 6 della legge n. 21/1992 e in possesso dei prescritti requisiti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

- 4) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo le leggi vigenti. Tale contratto deve essere stipulato in conformità al contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, al contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 5) La sostituzione alla guida è ammessa esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza taxi e deve essere preventivamente comunicata al S.U.A.P. mediante apposita dichiarazione. Con la predetta dichiarazione l'interessato nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia del rapporto intercorrente con lo stesso ed allega, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro in conformità alle vigenti norme. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta consegna/ricezione da parte del Comune, consegna/ricezione che dovrà avvenire almeno il giorno precedente all'avvio del servizio, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
- 6) Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, il sostituto svolge il lavoro all'interno del turno assegnato al titolare di licenza secondo le specifiche modalità di impiego concordate tra la categoria e il Comune.

Art. 8 – Collaborazione alla guida

- 1) I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'art. 230-bis c.c.. La qualità di collaboratore familiare del titolare di impresa artigiana di trasporto deve essere comprovata mediante iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08/08/1985, n. 443, all'INPS e all'INAIL.
- 2) In ogni caso i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, escluso il caso di cui alla lett. e), e all'art. 6 del presente regolamento, per quanto compatibili in base alla normativa vigente.
- 3) La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da parte del titolare della licenza o autorizzazione, da consegnare al S.U.A.P.; in tale dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore indicando la tipologia del rapporto familiare intercorrente con lo stesso e, con esclusione dei casi previsti all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del presente regolamento, le modalità di prestazione dell'attività che comunque non potrà superare il 50% delle ore settimanali previste per il titolare. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta consegna/ricezione da parte del Comune, consegna/ricezione che dovrà avvenire almeno il giorno precedente all'avvio del servizio, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Art. 9 – Trasferibilità del titolo abilitativo per atto tra vivi

- 1) Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, per quanto compatibili in base alla normativa vigente.

- 2) Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi è consentito esclusivamente nel caso in cui il titolare (“dante causa”):
 - a) risulti titolare di titolo abilitativo per il servizio pubblico non di linea da almeno cinque anni;
 - b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente certificati;
 - d) sia stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente.
- 3) Nei casi di cui al precedente comma 2, lettere c) e d), fermo restando l’obbligo, a cura del Responsabile S.U.A.P., di sospendere immediatamente l’attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l’attività stessa entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, salvo motivata proroga.
- 4) Nel caso di cui al precedente comma 2, lett. c), ove l’interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell’attività entro il termine stabilito dal precedente comma 3, il coniuge o un parente entro il primo grado possono chiedere la proroga del suddetto termine, prima della scadenza dello stesso.
- 5) Al titolare che abbia trasferito il titolo abilitativo non può esserne attribuito altro per bando di concorso pubblico e non può esserne trasferito altro titolo se non dopo cinque anni dal trasferimento del primo titolo.
- 6) Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa dichiarazione di inizio attività da parte del subentrante, da trasmettersi al S.U.A.P.. Nella dichiarazione l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del “dante causa” circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al precedente comma 2, nonché il contratto di cessione redatto ai sensi dell’art. 2556 c.c. in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio rogante o autenticante e da questi depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni. Nel caso di cui al precedente comma 2, lett. c), alla dichiarazione del “dante causa” deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.
- 7) La dichiarazione di cui al precedente comma 6 deve essere presentata al S.U.A.P., a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell’atto di trasferimento.
- 8) L’attività del servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 6.
- 9) Copia della dichiarazione di inizio attività di cui al precedente comma 6, munita della prova dell’avvenuta consegna/ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte integrante ed essenziale, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall’interessato su richiesta dei soggetti preposti all’attività di vigilanza e controllo.
- 10) Copia della dichiarazione di inizio attività di cui al precedente comma 6, munita della prova dell’avvenuta consegna/ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l’immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.
- 11) Nel caso in cui al trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro

60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Art. 10 – Trasferibilità del titolo abilitativo per causa di morte

- 1) Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
- 2) Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per causa di morte è consentito nei confronti:
 - a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso di requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
- 3) Ai fini del presente articolo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ai sensi dell'art. 1105 c.c., o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale, comunicano al S.U.A.P. l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiarano in alternativa:
 - a) la volontà di attribuire il titolo abilitativo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento; tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del "de cuius"; in tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del "de cuius" ed il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, costituisce subingresso nell'attività del "dante causa";
 - b) la volontà di trasferire l'attività ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
 - c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, fino al compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario;
 - d) la volontà di cessare l'attività; in tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
- 4) Nel caso di cui alla lett. a) del precedente comma 3, l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione al S.U.A.P..
- 5) Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 3, l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività di taxi al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- 6) Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma 3, l'inizio del servizio è subordinato a dichiarazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del "de cuius" e di avere il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata al S.U.A.P., a pena di decadenza, entro 90 giorni dal compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività, a pena di decadenza, deve essere effettivamente iniziata.
- 7) Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 3 e 5 costituisce rinuncia ad avvalersi dei

diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso il S.U.A.P. gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.

- 8) Nei casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 3, copia della dichiarazione, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
- 9) La copia della comunicazione di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 3, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.
- 10) Nel caso in cui al trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il "dante causa" è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Art. 11 – Conferimento dell'attività

- 1) Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 21/1992 e secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 9, del presente regolamento, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per un servizio pubblico non di linea possono associarsi e conferire la propria attività in:
 - a) cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, operanti in conformità alle normative vigenti, in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - b) cooperative di servizi, operanti in conformità alle normative vigenti in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - c) consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre forme consentite dalla legge, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio.
- 2) Il conferimento dell'attività in cooperative di produzione e lavoro di cui al precedente comma 1, lett. a), comporta il trasferimento alla cooperativa stessa della titolarità della licenza e autorizzazione all'esercizio dell'attività e della proprietà dei veicoli utilizzati. Al conferimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.
- 3) In caso di conferimento di attività in cooperative di produzione e lavoro non opera, nei confronti delle stesse, il divieto di cumulo di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992.
- 4) Il titolare rientra in possesso dell'attività, precedentemente conferita ai sensi del precedente comma 2, a seguito di recesso, decadenza o esclusione. In caso di recesso, il titolare non può rientrare in possesso dell'attività precedentemente conferita prima che sia trascorso un anno dal recesso stesso. In caso di decadenza od esclusione dell'organismo collettivo, il titolare della licenza o dell'autorizzazione è reintegrato nella titolarità della stessa con effetto immediato, salvo i limiti previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n. 21/1992. Al rientro in possesso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- 5) Il conferimento dell'attività in cooperative di servizi ed in consorzi tra imprese artigiane ed in ogni altra forma consentita dalla legge di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), non comporta il trasferimento agli stessi della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
- 6) Nei casi di cui al precedente comma 5, l'attività è esercitata, oltre che dal titolare, anche dagli altri soci o dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi, sotto la diretta responsabilità del

titolare.

- 7) Ai fini di cui al precedente comma 5, i soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a comunicare al S.U.A.P., a pena di decadenza, l'avvenuto conferimento delle attività nei loro confronti entro 30 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di conferimento.
- 8) Ai fini della definizione del conferimento si richiamano integralmente le norme del codice civile (art. 2342) e il conferimento all'organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività da parte dello stesso.
- 9) Il conferimento è consentito previa presentazione al S.U.A.P. dei seguenti documenti:
 - a) comunicazione scritta del conferimento;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente;
 - c) copia autentica dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - d) copia della iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
- 10) Il S.U.A.P., verificata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce alla licenza o autorizzazione recante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
- 11) In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
- 12) La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate al S.U.A.P. dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione dell'organismo collettivo.

Art. 12 – Cessazione dell'attività

- 1) La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi al S.U.A.P. entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
- 2) Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso il S.U.A.P. gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività) e i contrassegni.
- 3) Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.
- 4) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa in caso di rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 13 - Numero delle licenze e autorizzazioni

- 1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995 la Giunta comunale, su proposta del Responsabile S.U.A.P. e sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 21 e ss. del presente regolamento, stabilisce il numero delle licenze e autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale.
- 2) Il numero delle licenze e autorizzazioni rilasciabili sul territorio comunale viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) rapporto tra numero taxi e residenti, stabilendo come riferimento per determinare il rapporto una licenza ogni 3.000 abitanti, con arrotondamento per eccesso all'unità per frazioni di popolazione superiore a 1.500 abitanti;
 - b) flussi turistici durante l'anno;
 - c) estensione del territorio;
 - d) presenza di case di cura, case di soggiorno e presidi ospedalieri;
 - e) offerta di servizi;
 - f) numero esistente.
- 3) In sede di prima applicazione del presente regolamento e fermo restando quanto stabilito dall'art. 68, comma 2, dello stesso, i contingenti complessivi, che includono i titoli abilitativi eventualmente già rilasciati, sono così stabiliti direttamente dal presente regolamento: quattro licenze per il servizio taxi e quattro autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. Le licenze e le autorizzazioni disponibili saranno assegnate in base a concorso pubblico secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 4) Resta comunque ferma la disciplina derogatoria al numero delle licenze per il servizio taxi stabilita dall'art. 68, comma 4, del presente regolamento.
- 5) La revisione del contingente numerico è approvato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione su proposta del Responsabile S.U.A.P., sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 21 e ss. del presente regolamento, nel rispetto di eventuali programmazioni di contingente stabilite a livello regionale. La revisione, da adottarsi a cadenza triennale, può determinare unicamente conferma o aumento dei titoli abilitativi disponibili.
- 6) La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 6, lett. b), del D.L. n. 223/2006, così come convertito dalla legge n. 248/2006 e s.m.i., può bandire, limitatamente al servizio taxi, concorsi straordinari, individuando, in caso di eccedenze delle domande rispetto ai titoli disponibili, le modalità selettive previste dall'art. 18 del presente regolamento, conformi alla programmazione numerica vigente, oppure in deroga qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della legge n. 21/1992. In caso di rilascio di licenze a titolo oneroso, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza taxi del Comune, la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

Art. 14 - Concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

- 1) Le licenze e le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono assegnate a seguito di concorso pubblico per titoli.
- 2) Al bando di concorso pubblico è data adeguata pubblicità sul BURP in modo da consentire un'utile cognizione ed un'effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.
- 3) In ogni caso, la pubblicità del bando, ai fini di cui al comma precedente, è effettuata, con riguardo al migliore temperamento delle esigenze e dei principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
- 4) Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'albo pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale del medesimo Ente per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 15 - Contenuti del bando di concorso pubblico

- 1) Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni è indetto con apposita determinazione del Responsabile S.U.A.P. e deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze e/o autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al bando e per il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni, tra i quali l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e all'art. 6 della L.R. n. 14/1995, ruolo istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - c) il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, ovvero che il soggetto non sia consumatore abituale di stupefacenti, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
 - d) il non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio, ovvero di impegnarsi a cessarla entro la data stabilita per il rilascio del titolo abilitativo;
 - e) l'indicazione dei titoli e dei titoli di preferenza, valutabili secondo quanto stabilito dall'art. 18 del presente regolamento;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) l'obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in locazione finanziaria del veicolo, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio o ad acquisirne la disponibilità in locazione finanziaria entro il termine di effettivo inizio dell'attività di cui all'art. 20 del presente regolamento;
 - h) l'obbligo, per il servizio di noleggio con conducente, di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità, in base a un valido titolo giuridico, ovvero l'obbligo di impegnarsi ad acquisire almeno la disponibilità, in base a un valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi e di avere la sede legale nello stesso;
 - i) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. rilasciata dal Comune di Turi o da altro Comune;
 - j) l'indicazione del termine entro cui deve essere obbligatoriamente iniziata l'attività in caso di assegnazione del titolo abilitativo;
 - k) per chi ha già compiuto il 55° anno di età, l'obbligo di non cedere il titolo abilitativo nei cinque anni successivi dal rilascio dello stesso;
 - l) ogni altra prescrizione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamento e che sia necessaria ai fini del rilascio del titolo abilitativo e per l'esercizio dell'attività di servizio;

- m) lo schema di domanda per la partecipazione al bando di concorso, il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre.
- 2) La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere consegnata secondo le seguenti modalità:
- a) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel bando, con allegata la scansione del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento oppure con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) tenuto dall'ex CNIPA – oggi DigitPA – e generato mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'ex CNIPA – oggi DigitPA –; la domanda di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenuti validi solo se inviati nei formati pdf o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; la domanda e gli allegati trasmessi mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzati a caselle di posta elettronica diverse da quelle sopra indicate saranno considerati irricevibili; saranno escluse dalla procedura concorsuale le domande pervenute all'indirizzo comunale pec spedita da una casella di posta elettronica non certificata; i candidati che presentano la domanda di partecipazione alla selezione con modalità telematica devono trasmettere con la stessa modalità anche la documentazione necessaria; resta comunque fermo quanto stabilito dal successivo comma 3;
 - b) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento all'indirizzo del Comune indicato nel bando, facendo fede, a tal fine, la data del timbro postale;
 - c) consegna mediante presentazione a mano direttamente all'Ufficio Protocollo comunale presso la residenza municipale nei giorni e negli orari indicati nel bando, facendo fede, a tal fine, la data e l'ora indicate nel timbro del protocollo.
- 3) Alla domanda, che deve essere firmata in calce a pena di nullità, deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione dal concorso, la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, salvo il caso in cui la domanda, ancorché non sottoscritta con firma digitale o in modo autografo sulla domanda scansionata, venga inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune indicato nel bando (in tal caso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'apposizione della firma), ovvero la stessa venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un documento di identità in corso di validità, in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.
- 4) Sulla domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere apposta la marca da bollo in misura legale, che deve essere annullata dallo stesso candidato, fermo restando la sostituzione di tale modalità con l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo oppure con il pagamento elettronico, la cui copia della ricevuta di versamento dovrà essere scansionata ed allegata alla stessa domanda di partecipazione, a prescindere dalla modalità di consegna della medesima domanda, mediante consegna per posta elettronica certificata, per servizio postale o all'Ufficio Protocollo del Comune.
- 5) La commissione di concorso può richiedere, a pena di esclusione, la regolarizzazione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, unicamente per quelle domande che presentino imperfezioni formali o omissioni non sostanziali. Non è comunque consentita la regolarizzazione di dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, in riferimento alle cause di inammissibilità e improcedibilità:

presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del bando o successiva al termine di presentazione indicato nel bando; domanda priva della sottoscrizione autografa e/o di firma digitale; in caso di incompletezza delle dichiarazioni da rendere sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento. Le predette cause di inammissibilità e improcedibilità non sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 16 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni

- 1) La commissione di concorso è composta:
 - a) dal Responsabile S.U.A.P., in qualità di Presidente;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale; nel caso in cui questi coincida con il Responsabile S.U.A.P. dal Vice Comandante della Polizia Locale;
 - c) dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale, inquadrato almeno nella categoria giuridica "C", nominato con determinazione del Responsabile S.U.A.P..
- 2) La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
- 3) In caso di mancanza o impedimento di uno o più dei predetti componenti, la Commissione è composta da esterni esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni pubbliche e nominati con apposita determinazione del Responsabile S.U.A.P., con la quale, ove ne ricorrano i presupposti, si individuerà il componente con funzioni di Presidente.
- 4) Ai soli componenti esterni della Commissione spetta un compenso così come stabilito dal D.P.C.M. 23/03/1995 o da eventuale normativa successiva, nonché, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e debitamente documentate secondo la disciplina contrattuale prevista per i Responsabili titolari di posizione organizzativa.
- 5) Al segretario della Commissione, in qualità di dipendente dell'Ente, purchè le funzioni vengano svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, spetta unicamente il compenso per lavoro straordinario.

Art. 17 - Graduatoria

- 1) Il Responsabile S.U.A.P., dopo la scadenza del bando di concorso, trasmette alla Commissione di concorso l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
- 2) La commissione, prima di redigere la graduatoria di merito sulla base dei criteri e dei titoli di cui all'art. 18 del presente regolamento, si pronuncia sull'ammissibilità delle domande pervenute, formando due distinti elenchi dei candidati esclusi e di quelli ammessi. In tale fase la Commissione tiene conto anche di quanto stabilito dall'art. 15, comma 5, del presente regolamento. Dopo di che procede a valutare le domande ammissibili secondo quanto stabilito dal successivo art. 18. Concluse le operazioni di valutazione, la commissione predispone la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e tenuto conto dei titoli preferenziali dichiarati dai candidati. Entro dieci giorni dalla conclusione delle predette operazioni, il segretario della commissione trasmette i relativi verbali al Responsabile S.U.A.P. ai fini della loro approvazione.
- 3) Nei bandi di concorso, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 21/1992 costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida

del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

Art. 18 - Criteri di valutazione e titoli preferenziali

- 1) Al fine della formazione della graduatoria diretta all'assegnazione dei titoli abilitativi di cui al presente regolamento, sono valutabili i seguenti titoli, cui sono attribuiti il massimo di **punti 42**, così distribuiti:

A. TITOLI DI STUDIO: max punti 05

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento universitario) oppure Diploma di Laurea di 2° Livello (LS – nuovo ordinamento universitario) oppure diploma di laurea magistrale: **punti 05**;
- diploma di laurea triennale o di primo livello: **punti 03**;
- diploma scuola media superiore (maturità) o di istruzione secondaria di 2° grado: **punti 02**;
- licenza di scuola media inferiore: **punti 01**.

In caso di possesso di più titoli viene valutato il titolo di studio più elevato.

B. PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA: max punti 10

- a) Anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione per il servizio in proporzione all'anzianità stessa: punti 0.5 per ogni anno o frazione di anno di almeno 06 mesi: max **punti 05**.
- l'anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
 - frazioni di anno inferiori a 06 mesi non vengono computati;
 - non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza del titolo.
- b) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa: 0.5 punti per ogni anno o frazione di anno di almeno 06 mesi: max **punti 05**.
- l'anzianità è calcolata considerando come data finale quella di scadenza del bando;
 - frazioni di anno inferiori a 06 mesi pieni non vengono computati;
 - non sono computati i periodi di revoca/sospensione e decadenza dal ruolo.

C. CONOSCENZA DI UNA O PIU' LINGUE STRANIERE: max punti 06

conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con livelli comparati al QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, come di seguito:

conoscenza lingua inglese:

corrispondente ai livelli "A1" e "A2": **punti 01**

corrispondente ai livelli "B1" e "B2": **punti 02**

corrispondente ai livelli "C1" e "C2": **punti 03**

conoscenza di ogni altra lingua:

corrispondente ai livelli “A1” e “A2”: **punti 01**
corrispondente ai livelli “B1” e “B2”: **punti 02**
corrispondente ai livelli “C1” e “C2”: **punti 03**

La valutazione complessiva delle lingue non potrà superare **punti 06**.

D. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: max punti 18

- a) Sede legale, nel Comune di Turi, dell’impresa per cui viene attivata la licenza/autorizzazione, da almeno due anni antecedenti la scadenza del bando: **punti 03**;
- b) Sede legale, nel Comune di Turi, dell’impresa per cui viene attivata la licenza/autorizzazione, da almeno un anno e fino a meno di due anni antecedenti la scadenza del bando: **punti 02**;

Criterio alternativo a quello di cui alla precedente lett. a).

- c) Sede legale, in Comuni limitrofi (confinanti), dell’impresa per cui viene attivata la licenza/autorizzazione, da almeno un anno antecedente la scadenza del bando: **punti 02**;

Criterio alternativo a quelli di cui alle precedenti lett. a) e b).

- d) Attestato corso di primo soccorso: **punti 01**.
- e) Disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato, secondo le direttive comunitarie e le norme vigenti e secondo quanto stabilito dall’art. 38 del presente regolamento, per il trasporto delle persone diversamente abili oppure dichiarazione di impegno ad attrezzare a tal fine l’autovettura: **punti 03**.

In presenza della dichiarazione di impegno di attrezzare, secondo le direttive comunitarie e le norme vigenti e secondo quanto stabilito dall’art. 38 del presente regolamento, l’autovettura per il trasporto delle persone diversamente abili e in caso di assegnazione del titolo, l’assegnatario è tenuto a rispettare l’impegno assunto in sede di partecipazione al bando di concorso consegnando al S.U.A.P., entro il termine di 03 mesi dall’assegnazione del titolo, il documento attestante l’avvenuto collaudo dell’autovettura.

- f) Disponibilità oppure dichiarazione di impegno di utilizzo di autovettura a ridotto impatto ambientale. L’impatto ambientale viene valutato secondo due criteri per un massimo di **punti 11**, così suddivisi:

Criterio 1 - Tipo di combustibile o di alimentazione (in riferimento al codice P.3 della carta di circolazione).

- a) Elettrico: **punti 06**;
- b) Ibrido: **punti 04**.

Criterio 2 – Indicazione, in base allo standard Euro 6 (direttive anti inquinamento), della classe ambientale di omologazione CE, cui corrispondono diversi livelli di emissione (in riferimento al codice V.9 della carta di circolazione).

- a) Classi EU6d e EU6d-temp: **Punti n. 05**;
- b) Classe EU6c: **Punti n. 04**;
- c) Classe EU6b: **Punti n. 03**;
- d) Classe EU6a: **Punti n. 02**;

e) Classe EU6: **Punti n. 01.**

In presenza della dichiarazione di impegno di utilizzo dell'autovettura secondo i criteri sopra riportati e in caso di assegnazione del titolo, l'assegnatario è tenuto a rispettare l'impegno assunto in sede di partecipazione al bando di concorso consegnando al S.U.A.P., entro il termine di 03 mesi dall'assegnazione del titolo, il documento attestante l'immatricolazione dell'autovettura.

E.INIZIATIVA IMPRENDITORIA GIOVANILE (fino a 35 anni di età): punti 03

Il candidato non deve aver superato il suddetto limite di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e deve trovarsi, alla predetta data, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e s.m.i. (iscrizione al Centro per l'impiego con la dichiarazione di immediata disponibilità – DID – allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il medesimo Centro per l'impiego).

Nella fase di prima attuazione del presente regolamento e comunque solo per il primo bando di concorso pubblico indetto nell'anno 2018 il titolo è valutabile per coloro che hanno compiuto o avranno compiuto il limite di età di 35 anni dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al medesimo bando, anche se tale termine scade nell'anno 2019, purchè permanga, per tutto il periodo, lo stato di disoccupazione.

- 2) Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli oggetto di valutazione posseduti.
- 3) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
- 4) Qualora due o più candidati risultano a pari punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.
- 5) In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio alla presenza degli interessati.

Art. 19 - Approvazione graduatoria

- 1) Entro 10 giorni dalla trasmissione dei verbali del concorso da parte del Segretario della Commissione, il Responsabile S.U.A.P., competente al rilascio delle licenze e/o autorizzazione, procede a verificare la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione, nonché ad approvare, con apposita determinazione gestionale, i predetti verbali, l'elenco dei candidati esclusi, avendo cura di indicare i motivi di esclusione, nonché la graduatoria finale di merito, con l'indicazione dei candidati vincitori e di quelli idonei. La predetta determinazione è comunicata a tutti i candidati partecipanti al bando e pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale in apposita sotto-sezione della sezione "*Amministrazione Trasparente*".
- 2) Nei 60 giorni successivi all'adozione della determinazione gestionale di cui al comma precedente il Responsabile S.U.A.P. provvede:
 - a) a verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dai vincitori del bando;
 - b) a richiedere i documenti comprovanti i fatti e le qualità per i quali è escluso, per legge, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n. 445/2000 e che sono necessari per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

- c) a richiedere ogni altro documento relativo a titoli ed impegni dichiarati nella domanda di partecipazione al medesimo bando, nonché ogni documento necessario ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

In caso di mancata presentazione, nel termine sopra stabilito, della documentazione richiesta il Responsabile S.U.A.P. dichiara, con propria determinazione, la decadenza dall'assegnazione del titolo abilitativo e provvede all'eventuale scorrimento della graduatoria.

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Nel predetto termine di 60 giorni il vincitore è tenuto, secondo le norme vigenti di legge, a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

- 3) Resta comunque impregiudicato il potere del Comune di dichiarare la decadenza dall'assegnazione del titolo abilitativo (vincitore del bando) ovvero di escludere dal bando di concorso (idoneo) il candidato ammesso al predetto bando che successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti e/o denunce, dovesse risultare, all'atto della presentazione della domanda, privo di un requisito o mancante di un titolo dichiarato nella medesima domanda di partecipazione al bando.
- 4) La graduatoria ha validità triennale decorrente dalla data di esecutività della determinazione gestionale di sua approvazione di cui al precedente comma 1. Se dopo l'approvazione della graduatoria vi fosse ancora disponibilità nel contingente fissato dal Comune, i relativi titoli abilitativi saranno assegnati con successivo bando.
- 5) Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente rientrate, a qualunque titolo (rinuncia, decadenza, revoca, ecc.), nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
- 6) Nel periodo di validità la graduatoria può essere utilizzata dai Comuni della Città metropolitana di Bari che ne facciano richiesta ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni sul proprio territorio comunale. In tal caso, i soggetti collocati in graduatoria cui venga assegnato la licenza e/o autorizzazione da parte di un'altra Amministrazione comunale vengono automaticamente cancellati dalla graduatoria stessa, senza necessità di ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni.

Art. 20 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e inizio dell'attività

- 1) Il Responsabile S.U.A.P. provvede al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni entro 60 giorni dall'adozione della determinazione di approvazione della graduatoria di cui al precedente art. 19, comma 1.
- 2) Il Responsabile S.U.A.P., con propria determinazione e preventivamente al primo rilascio, istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni in cui devono essere annotati i titoli abilitativi rilasciati.
- 3) L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l'iscrizione sia al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari sia all'albo delle imprese artigiane della Città Metropolitana di Bari.
- 4) L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio della licenza e/o autorizzazione o dall'eventuale voltura del titolo, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all'interessato, documentata prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

- 5) Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa situata nel territorio del Comune di Turi che rilascia l'autorizzazione ed avere la sede legale nello stesso.
- 6) Nel periodo di validità della graduatoria di cui al precedente art. 19, il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni avviene secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.
- 7) Unitamente alla licenza o all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, della Legge n. 21/1992, il Responsabile S.U.A.P. rilascia rispettivamente:
 - a) per ogni autovettura adibita al servizio di taxi, un numero d'ordine progressivo corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal presente regolamento;
 - b) per ogni autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, un contrassegno con la scritta "noleggio", da collocarsi all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune e un numero d'ordine progressivo corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 21 - Composizione

- 1) Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992 e dell'art. 4 della L.R. 03/04/1995, n. 14, presso il Comune è istituita la Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con il compito di elaborare proposte inerenti la materia di interesse locale e/o segnalare problemi da sottoporre al Comune o alla Regione, promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti e vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione dei regolamenti.
- 2) La Commissione consultiva è nominata dalla Giunta, su proposta del Responsabile S.U.A.P., e rimane in carica per cinque anni dalla sua costituzione. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente, fermo restando la proroga per il periodo massimo di 45 giorni decorrente dal giorno della scadenza del termine medesimo. A tal fine le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.
- 3) Essa è costituita da:
 - a) dal Responsabile S.U.A.P., o un suo delegato (inquadro almeno nella categoria giuridica "D"), che svolge funzioni di Presidente;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato (inquadro almeno nella categoria giuridica "D"), che svolge funzioni di Vice Presidente;
 - c) dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, o un suo delegato (inquadro almeno nella categoria giuridica "D");
 - d) da un rappresentante designato congiuntamente da organizzazioni locali di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente, se presenti sul territorio comunale e/o regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 03/05/1995, n. 14;
 - e) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni locali degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 14/1995.

I componenti comunali di cui alle precedenti lettere a) e b) rimangono diversi anche quando le

attribuzioni in materia di S.U.A.P. e Polizia locale fanno capo ad un'unica macro-struttura e, quindi, ad un unico Responsabile; in tale evenienza i componenti devono necessariamente essere diversi.

La designazione congiunta è fatta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione o, in mancanza della presenza a livello regionale, da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in ambito comunale, secondo i criteri di rappresentanza della CCIAA di Bari. In caso di mancata designazione congiunta, il Comune procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale, inquadrato almeno nella categoria giuridica "C", da nominarsi con atto del Presidente.

- 4) La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato.
- 5) I componenti della Commissione possono essere sostituiti a causa di decesso, dimissioni, revoca della designazione per iniziativa dell'associazione che li ha designati o decadenza dichiarata dalla medesima Commissione qualora non partecipino, senza giustificato motivo, alle sedute per tre volte consecutive.
- 6) La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere ai sensi delle leggi vigenti e del presente regolamento almeno 07 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché il relativo ordine del giorno e può essere consegnato a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata postale con avviso di ricevimento, notificazione a mezzo messi comunali, posta elettronica ordinaria, fax o telegramma. In casi di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 ore.
- 7) Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
- 8) La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito.

Art. 22 - Funzioni

- 1) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti del Comune ed esprime pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.
- 2) In particolare, la Commissione rilascia pareri obbligatori ma non vincolanti sulle seguenti materie:
 - a) contingente comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al servizio taxi e di noleggio con conducente (N.C.C.);
 - b) modificazioni del presente regolamento, che non siano meri adeguamenti di norme comunitarie, statali e regionali sopravvenute all'entrata in vigore dello stesso;
 - c) tariffe;
 - d) turni ed orari di servizio;

- e) indirizzi che il Comune ha la facoltà di stabilire per il potenziamento del servizio taxi, in ordine a quanto stabilito dall'art. 6 del D.L. n. 223/2006, così come convertito con modificazione dalla legge 248/2006 e s.m.i.
- 3) La Commissione vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tale fine, degli Uffici comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 03/04/1995, n. 14.
- 4) La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; in caso di urgenza il predetto termine è ridotto alla metà. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà del Comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
- 5) Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al precedente comma 4 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti; in caso di urgenza il predetto termine è ridotto a 07 giorni.

Art. 23 – Verbale

- 1) Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta. Della seduta deve essere archiviata anche apposita registrazione audio.
- 2) Nel verbale sono riportati:
 - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione dell'eventuale conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
 - c) i rilievi e le osservazioni sulle questioni trattate;
 - d) le eventuali dichiarazioni di voto;
 - e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dalla Commissione.
- 3) Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.
- 4) Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

TITOLO II - TAXI

CAPO I – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 24 - Prestazione del servizio di taxi

- 1) La prestazione del servizio è obbligatoria ed è effettuata personalmente dal titolare della licenza o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.
- 2) Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

- 3) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dai luoghi di stazionamento individuati e segnalati con cartelli indicativi ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.
- 4) E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
- 5) Il titolo abilitativo della licenza dà diritto all'uso di corsie preferenziali e all'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL).
- 6) E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale corrispettivo del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25 - Obblighi dei conducenti taxi

- 1) I conducenti di taxi nell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:
 - a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
 - b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o la stessa non sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio.
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - i) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) su richiesta del cliente, sistemare a bordo dell'autovettura i bagagli dei viaggiatori, con la loro partecipe assistenza, a condizione che il trasporto sia compatibile con la capacità massima prevista per l'autovettura e non danneggi la stessa;
 - k) trasportare animali domestici al seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene in base alle normative di settore vigenti;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - m) mantenere l'autovettura pulita ed in perfetto stato di efficienza e garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo, con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - n) seguire il percorso più vantaggioso, in termini economici per l'utente, per recarsi alla destinazione richiesta, salvo espressa richiesta del cliente o salvo i casi in cui ricorrano oggettivi impedimenti pratici;
 - o) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le modalità di transito non risultino in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;
 - p) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autovettura:

- i. l'apposito contrassegno omologato dal Comune in cui è riportato lo stemma comunale ed il numero della licenza;
- ii. copia del provvedimento da cui risulti la tariffazione in vigore (predeterminata e non), indicante il numero di licenza, a disposizione dell'utenza, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nella lingua inglese; ogni vettura dovrà essere munita di vetrofania interna ed esterna riportante la tariffazione in vigore;
- iii. apposizione del turno assegnato secondo le modalità di cui all'art. 39 del presente regolamento;
- iv. copia del presente regolamento, da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- r) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- s) consegnare al Comando della Polizia Locale di Turi, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto smarrito dagli utenti all'interno dell'autovettura;
- t) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio e gli orari assegnati;
- u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;
- v) rimuovere tutti i contrassegni identificativi in caso di dismissione di un'autovettura dal servizio e comunicare al S.U.A.P. l'avvenuta rimozione;
- w) durante l'orario di servizio, quando il taxi è libero, dovrà tenere il contrassegno luminoso inamovibile recante la scritta "TAXI acceso".

Art. 26 - Diritti dei conducenti taxi

1) Durante l'espletamento del servizio i conducenti del servizio taxi hanno diritto di:

- a) rifiutare la prestazione del servizio all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
- b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) ed l) di cui al precedente art. 25;
- d) impedire agli utenti di consumare cibi e bevande che potrebbero danneggiare l'autovettura;
- e) rifiutare la corsa ai minori, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza;
- f) rifiutarsi di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o pretende di fumare anche quando all'interno dell'autovettura sia esposto il relativo divieto;
- h) rifiutare il servizio all'utente il cui atteggiamento risulti indecente od indecoroso, ovvero versi in stato di alterazione psichica e di potenziale aggressività.

Art. 27 - Divieti per i conducenti di taxi

1) E' fatto divieto ai conducenti di taxi in servizio di:

- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, salvo i casi di affiancamento per la presa in servizio di sostituto o altre situazioni particolari comunque preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- b) accogliere animali propri sull'autovettura;
- c) arrestare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
- e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
- f) rimuovere od occultare i contrassegni identificativi dell'autovettura;
- g) applicare sulla carrozzeria od all'interno dell'autovettura contrassegni di qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale;
- h) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) fumare o consumare cibo durante il servizio;
- j) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- k) fare salire sull'autovettura, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
- l) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stazionamento;
- m) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- n) svolgere attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stazionamento;
- o) far salire a bordo del taxi un utente dopo aver accettato una prenotazione tramite servizio centralizzato chiamate taxi;
- p) prelevare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- q) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili o altri dispositivi tecnologici per ricevere prenotazioni del servizio, se non come evoluzioni tecnologiche dei servizi centralizzati chiamate taxi autorizzati;
- r) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- s) rifiutarsi di accettare pagamento della tariffa tramite moneta elettronica, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 28 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

1) Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
- c) imbrattare o danneggiare l'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici contravvenendo alle vigenti disposizioni in materia senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale ingombrante diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) al termine del servizio aprire le portiere senza prima aver adottato tutte le opportune precauzioni volte a scongiurare ogni rischio;
- h) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
- i) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.

Art. 29 - Posteggi di stazionamento

- 1) Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento, individuate dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile S.U.A.P., d'intesa con il Responsabile del Settore Polizia locale e sentiti le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (stazione ferroviaria, presidi ospedalieri, ecc.). Tali posteggi sono individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
- 2) Spettano esclusivamente al S.U.A.P. l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.
- 3) E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.
- 4) Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già prenotata l'autovettura.
- 5) E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.

Art. 30 – Turni ed orari del servizio taxi ed acquisizione della corsa

- 1) Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.
- 2) I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dal Responsabile S.U.A.P., previo parere della Commissione consultiva e da comunicarsi tempestivamente ai medesimi titolari della licenza. I turni di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria o dalle Cooperative taxi/consorzi, a condizione che nessun titolare di licenza venga escluso dalla turnazione e che siano sottoscritti dai rappresentanti delle cooperative, dei consorzi o loro delegati. In questo caso devono essere mensilmente approvati ed autorizzati dal Responsabile S.U.A.P. previa consegna di copia della turnistica almeno 05 giorni prima dell'inizio del mese cui si riferiscono. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione al S.U.A.P., prima dell'inizio del servizio.
- 3) E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
- 4) E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte.
- 5) Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari, documentati possono essere consentiti temporanei turni speciali.
- 6) Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo. Le suddette

particolari modalità di servizio che vengono poste in essere devono essere comunicate al S.U.A.P. e al Comando della Polizia Locale, entro il più breve tempo possibile.

- 7) Il servizio taxi opera prevalentemente sul territorio del Comune di Turi e dei Comuni con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge n. 21/1992.
- 8) Fatta salva la possibilità per l'utente di fare richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai taxi del Comune di Turi e nei modi seguenti:
 - a) mediante chiamata dalle centrali -Taxi e tecnologie connesse;
 - b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
 - c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
 - d) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Turi che ha rilasciato la licenza per qualsiasi destinazione. Il prelevamento a richiesta dell'utente può avvenire anche nel territorio dei Comuni limitrofi dove non venga esercitato il servizio Taxi.
- 9) Nei modi indicati al precedente comma 8, lett. a) e b), la corsa sarà del tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lett. c) il cliente potrà scegliere discrezionalmente l'autovettura, senza vincoli di precedenza.
- 10) Al di fuori dei modi previsti dal precedente comma 8, la corsa può essere acquisita con richiesta a vista all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa.
- 11) Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriale.

Art. 31 - Uso multiplo del taxi

- 1) E' consentito l'uso multiplo del taxi.
- 2) Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, con pagamento della quota di corrispettivo commisurata al tragitto effettuato da ciascun utente.
- 3) L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.
- 4) Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.
- 5) La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.
- 6) Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque di un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.

- 7) Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali al seguito , ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Art. 32 – Corrispettivo e tariffe

- 1) Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo, calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile S.U.A.P..
- 2) Per il servizio urbano le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza sull'autovettura e ad eventuali servizi supplementari.
- 3) Per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica e in base ad eventuali servizi supplementari.
- 4) In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo direttamente concordata tra l'utente e il tassista.
- 5) La Giunta, su proposta del Responsabile S.U.A.P., procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti adeguandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT.
- 6) In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale, su proposta del Responsabile S.U.A.P..
- 7) Il Comune può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, agevolati per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi, sentito il parere del Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 46 del presente regolamento.
- 8) I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
- 9) Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per raggiungere il luogo di prelevamento, salvo che per il passaggio a vista quando la tariffa dovuta è solo quella dal luogo di prelevamento fino a quello di destinazione.

Art. 33 - Interruzione del servizio

- 1) L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall' autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
- 2) Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.
- 3) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 4) Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente evidenzi condizioni di alterazione psicofisica o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali

casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale taxi.

Art. 34 – Ferie e assenze

- 1) Previa programmazione a cura della categoria taxi in base alla quale dovrà essere garantita la presenza di almeno il 50% dei componenti di ogni squadra, ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione da trasmettere al S.U.A.P. almeno 15 giorni prima della data della fruizione. Qualora il S.U.A.P. riscontri che l'assenza possa pregiudicare l'efficienza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato. Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
- 2) Ogni altra assenza dal servizio deve essere comunicata in forma scritta prima dell'inizio del servizio al S.U.A.P.. Il titolare della licenza in caso di assenza dal servizio ha facoltà di farsi sostituire alla guida esclusivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
- 3) Salvo il caso di cui al comma 2, nel caso in cui l'assenza, a qualunque titolo, coinvolga la prestazione del turno di notte, è fatto obbligo al titolare della licenza di garantire comunque il servizio mediante l'utilizzo di sostituti o collaboratori alla guida, o mediante lo scambio del turno con altro titolare di licenza, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del presente regolamento.

Art. 35 - Reclami

- 1) All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola un avviso riportante l'indirizzo, il recapito di posta elettronica ed il numero di telefono del S.U.A.P. e dell'organismo associativo cui il titolare di licenza taxi eventualmente aderisce, per l'inoltro di eventuali reclami o segnalazioni.
- 2) All'interno dell'autovettura è esposto in posizione accessibile per l'utente analogo avviso in sistema braille.

CAPO II - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Art. 36 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio taxi

- 1) Le autovetture in servizio taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19/11/1992 e s.m.i. e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
- 2) Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile - ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
- 3) Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio delle persone, anche anziane.

- 4) Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti ovvero essere alimentate con combustibili aventi bassa o nulla emissione di sostanze inquinanti.
- 5) Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare protezioni o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accessibilità dei passeggeri ai sedili posteriori.

Art. 37 - Servizio taxi nei confronti di soggetti disabili con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti

- 1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.
- 3) L'autovettura in servizio taxi appositamente attrezzata deve esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalle norme vigenti.
- 4) La prestazione del servizio taxi è obbligatoria nei limiti di legge.
- 5) Allo scopo di favorire il trasporto di utenti con particolari difficoltà di deambulazione, in caso di rilascio di nuova licenza del servizio taxi che si renda disponibile, a seguito di cessazione per rinuncia o aumento del contingente, o in caso di nuova assegnazione di autorizzazione N.C.C. a soggetto già titolare che ottenga di incrementare il proprio parco veicoli con una o più nuove autorizzazioni, i vincitori del bando di concorso di cui all'art. 14 del presente regolamento che si trovino nelle condizioni di cui sopra dovranno dotarsi di autovettura specificamente ed idoneamente attrezzata come descritto al successivo art. 38.
- 6) E' consentito agli organismi collettivi del servizio taxi di cui all'art. 4 del presente regolamento di dotarsi di autovettura specificatamente attrezzata per il trasporto disabili. Il rilascio della licenza viene effettuato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14 e ss. del presente regolamento ed in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lett. d), del D.L. 4/07/2006, n. 223, convertito in legge 4/08/2006 n. 248, a persona in possesso dei requisiti professionali previsti anche se già titolare di licenza taxi che dichiara di esercitare l'attività di trasporto disabili in forma associata a nome dell'organismo collettivo.
- 7) La licenza rilasciata ai sensi del precedente comma, in deroga ai casi previsti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto, dovrà essere obbligatoriamente gestita in forma associata da parte dell'ente collettivo, rimarrà vincolata alla tipologia di veicoli per la quale è consentito il rilascio in deroga (non concorsuale) e decadrà qualora vengano meno tali requisiti.

Art. 38 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti

- 1) In ogni caso, oltre a quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti devono essere dotate degli ausili prescritti dalla normativa europea vigente in materia, idonei ad

assicurare agli stessi la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e dei relativi dispositivi di sicurezza.

- 2) Le autovetture di cui al comma precedente devono, inoltre, essere dotate di pedana elettrosollevabile o estraibile manualmente e di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a taxi per il trasporto disabili. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente, compresa la carrozzina personale, un facile accesso nell'automezzo, comodità e sicurezza di viaggio. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27/04/1978, n. 384 e s.m.i..
- 3) Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio, sentito il Comitato di Monitoraggio di cui al Capo III.
- 4) In deroga a quanto stabilito dagli artt. 5-9-10 e 13 del presente regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della strada, il Responsabile S.U.A.P. provvede a rilasciare la licenza al servizio taxi e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche. Tale autorizzazione, non rientrando nel campo di applicazione della legge n. 21/1992, viene rilasciata secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) il contingente numerico delle licenze e delle autorizzazioni non è definito;
 - b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione "*trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche*";
 - c) i soggetti richiedenti la licenza o l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio della licenza o autorizzazione ad eccezione dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del presente regolamento;
 - d) in deroga ai casi previsti agli artt. 9 e 10, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.

Art. 39 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

- 1) Le autovetture adibite al servizio taxi devono esporre e nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, tutti ben visibili, secondo i modelli stabiliti dal Comune:
 - a) nella parte posteriore dell'auto, alla destra della targa rispetto a chi guarda, deve essere posizionato un contrassegno adesivo di cm 4,5 di altezza per cm 19,5 di lunghezza, di colore bianco con bordo nero recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico-TAXI – COMUNE DI TURI", lo stemma del Comune di Turi, entrambi a caratteri neri;
 - b) sulle portiere anteriori devono essere apposte con contrassegno adesivo di cm. 45 di lunghezza e cm 7 di altezza, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni: lo stemma del Comune, la scritta "COMUNE DI TURI" e "Servizio Pubblico- TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri;
 - c) sulle portiere posteriori possono essere apposti contrassegni policromi delle medesime dimensioni dei contrassegni indicati sotto la lett. b), recanti la scritta "Taxi", il nome

dell'organismo consociativo, il numero di telefono e la sigla del servizio centralizzato di chiamate taxi dove esistente.

- d) nella parte superiore destra del lunotto o parabrezza del taxi deve essere posizionato un contrassegno colorato, delle dimensioni di 12 x 8,5, con caratteri in stampatello (P,C,M, N) di colore nero, riprodotti sul medesimo contrassegno con dimensioni non inferiori rispetto al carattere tipografico convenzionale "Britannic Bold", di indice pari a 300 (trecento), mediante il quale poter controllare in ogni fase del servizio, con immediatezza e da ragionevole distanza, l'orario di servizio assegnato a ciascun taxi ed il conducente che si trova alla guida.
- 3) Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo convenzionale dell'accessibilità, di cui all'art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, posizionato su tutti i lati del veicolo.
 - 4) E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi, come previsto dall'art. 57 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.. Le esposizioni pubblicitarie ove previste dal comma 2, lett. c) del citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non disorientare gli utenti del servizio.
 - 5) La pubblicità elettorale e politica è vietata all'esterno e all'interno dell'autovettura.
 - 6) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza.
 - 7) Il conducente deve esporre nella autovettura, in modo ben visibile, un cartello indicante il divieto di fumare.
 - 8) L'eventuale installazione di ulteriore strumentazione a bordo del taxi, oltre a quella espressamente prevista, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata al S.U.A.P..
 - 9) Nel caso di installazione di strumentazione non funzionale al servizio il Responsabile S.U.A.P. diffida il titolare della licenza a rimuovere la strumentazione non idonea entro 30 giorni dalla data della notifica della comunicazione.
 - 10) Nel caso in cui l'autovettura adibita al servizio taxi sia fuori servizio il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio" delle dimensioni delle lettere modello "A5".

Art. 40 – Autovetture di scorta o sostitutive

- 1) Il S.U.A.P. può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possono essere utilizzate per il servizio taxi in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.
- 2) Le licenze per i veicoli di scorta, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono rilasciate ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c) d), della legge n. 21/1992, non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.

- 3) Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.
- 4) Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
- 5) Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
- 6) Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
- 7) Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva identificata con una lettera dell'alfabeto, deve darne comunicazione al S.U.A.P., prima dell'inizio della fruizione.

Art. 41 - Uso proprio dell'autovettura

- 1) Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422 e ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 86 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio" delle dimensioni di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Art. 42 - Tassametro per il servizio taxi

- 1) Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato quindi installato conformemente alle disposizioni vigenti verificate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile -, in posizione ben visibile, tale da consentire la lettura del corrispettivo del servizio anche da parte dei passeggeri e con le caratteristiche tecniche sotto precisate.
- 2) L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere protetto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune.
- 3) Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
- 4) Il tassametro omologato deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche ed essere utilizzato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 5) Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria, la cui designazione deve essere comunicata al S.U.A.P., alla presenza di un agente di Polizia locale, presso il Comando della Polizia locale.
- 6) Con la piombatura il soggetto designato attesta l'esatta collocazione e il regolare funzionamento del tassametro.
- 7) Il tassametro può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento da parte della Polizia locale al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e il regolare funzionamento.

- 8) Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o sia licenziata dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo.
- 9) In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve sospendere il servizio e informare immediatamente il passeggero, conducendolo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà determinato in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- 10) In caso di guasto o avaria del tassametro il conducente del taxi è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio.
- 11) La spiombatura del tassametro, dovuta a guasto, avaria o qualsiasi altra causa, oltre che l'immediata comunicazione all'ufficio competente, comporta l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione e/o il conducente dell'autovettura di annotare su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dello stesso, con la indicazione della data, dell'ora e del nome del conducente.
- 12) In caso di spiombatura del tassametro deve essere riproposta l'operazione di piombatura secondo la procedura sopra indicata da parte del soggetto designato.

Art. 43 - Sostituzione dell'autovettura

- 1) La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione al S.U.A.P. da parte del titolare della licenza.
- 2) La comunicazione di cui sopra deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi (marca, modello e targa) dell'autovettura già destinata al servizio e della nuova autovettura;
 - b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che la nuova autovettura è stata immatricolata presso il competente Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile - e che la stessa è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
 - c) copia dell'atto che attesta la titolarità giuridica dell'autovettura.
 - d) copia della carta di circolare (o libretto di circolazione);
 - e) copia di un valido documento di riconoscimento.
- 3) I dati di cui al comma 2 devono essere comunicati al S.U.A.P. entro 05 giorni dall'immatricolazione del mezzo, che provvederà alla opportuna rettifica dei dati dell'autovettura sulla licenza d'esercizio, dopodiché potrà intraprendere il servizio.
- 4) In caso di avaria o guasto della propria autovettura e contemporanea indisponibilità dell'autovettura di scorta o sostitutiva di cui all'art. 41 del presente regolamento l'interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione al S.U.A.P..

Art. 44 - Controllo delle autovetture

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile -, le autovetture da adibire al servizio taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia locale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle autovetture, alla identificabilità delle stesse e al tassametro.

- 2) Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente può disporre la decadenza dal titolo abilitativo.

Art. 45 – Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi

- 1) Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato per le chiamate taxi o di altri dispositivi tecnologici idonei allo scopo e conformi alle normative in vigore, a cui debbono risultare collegate le autovetture adibite al servizio.
- 2) Il servizio taxi, attivato tramite servizio centralizzato presuppone che la richiesta di prestazione avanzata dall'utente debba essere soddisfatta per mezzo dell'autovettura il cui impiego risulti economicamente più vantaggioso per l'utente stesso.
- 3) La centrale chiamate taxi deve fornire all'utente il numero del taxi prenotato ed ogni ulteriore informazione correlata alla richiesta di trasporto.

CAPO III - COMITATO DI MONITORAGGIO

Art. 46 – Comitato Permanente di Monitoraggio - Funzioni

- 1) Il Comitato Permanente di Monitoraggio del servizio taxi, previsto dalla lett. g) dell'art. 6, comma 1, del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, ha il compito di favorire la regolarità e l'efficienza del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio alla domanda effettiva.
- 2) Il Comitato è organismo di osservazione costante delle modalità di svolgimento del servizio.
- 3) Il Comitato ha il compito di accertare la funzionalità del servizio, allo scopo di garantirne l'ordinato, puntuale e corretto espletamento. A tal fine propone idonee forme di controllo sistematico per la verifica dell'effettivo svolgimento del servizio nel corso delle turnazioni.
- 4) Ha il compito di rilevare i flussi di domanda effettiva del servizio al fine di proporre soluzioni appropriate e finalizzate a conseguire un reale adeguamento alle esigenze emerse.
- 5) Può redigere rapporti sull'andamento del servizio, rilevare eventuali anomalie, segnalare correttivi, proporre interventi ed azioni atti ad assicurare un'adeguata risposta alle crescenti richieste di efficienza, per una migliore organizzazione del servizio, nell'interesse dell'utenza e nel rispetto, nel riconoscimento, nonché nella crescita e nello sviluppo delle professionalità della categoria.

Art. 47 – Composizione e nomina

- 1) Il Comitato è nominato con decreto del Sindaco, su proposta del Responsabile S.U.A.P., ed è composto:
 - a) dal Responsabile S.U.A.P., o un suo delegato (inquadro almeno nella categoria giuridica "D"), che svolge funzioni di Presidente;

- b) dal Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato (inquadrate almeno nella categoria giuridica "D"), che svolge funzioni di Vice Presidente;
- c) dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, o un suo delegato (inquadrate almeno nella categoria giuridica "D");
- d) da due rappresentanti delle organizzazioni della categoria dei tassisti maggiormente rappresentative secondo i criteri di rappresentanza stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Bari;
- e) da un rappresentante per ogni consorzio di servizio centralizzato di taxi;
- f) da un rappresentante delle associazioni locali degli utenti.

I componenti comunali di cui alle precedenti lettere a) e b) rimangono diversi anche quando le attribuzioni in materia di S.U.A.P. e Polizia locale fanno capo ad un'unica macro-struttura e, quindi, ad un unico Responsabile; in tale evenienza i componenti devono necessariamente essere diversi.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale, inquadrato almeno nella categoria giuridica "C", nominato con atto del Presidente.

- 2) Possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori delegati alle Attività Produttive e alla Mobilità.
- 3) Per i membri di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma deve essere nominato almeno un supplente.
- 4) Le deleghe di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 devono essere conferite per scritto.
- 5) Il Comitato opera permanentemente e si riunisce secondo le modalità stabilite dai successivi commi e dagli artt. 48 e 49 del presente regolamento.
- 6) Il Comitato può riunirsi in qualsiasi periodo dell'anno su richiesta del Presidente o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore alle Attività Produttive o dell'Assessore alla Mobilità o di almeno 03 membri e qualora vi siano questioni urgenti da trattare.
- 7) I componenti esterni durano in carica cinque anni e l'istruttoria per la nomina dei componenti e per il rinnovo è affidata al S.U.A.P.. I componenti esterni non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
- 8) L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Comitato comporta la decadenza dalla nomina. L'assenza deve essere giustificata per scritto al Presidente del Comitato entro il terzo giorno dalla data prevista per la convocazione.
- 9) La decadenza è disposta dal Sindaco con proprio decreto su proposta del Presidente del Comitato.
- 10) La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.

Art. 48 – Convocazione

- 1) Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 07 giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di urgenza il termine è ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della seduta e il relativo ordine del giorno.

- 3) L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti e può essere inviato anche a mezzo fax, telegramma, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.
- 4) I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, devono informare direttamente i rispettivi supplenti affinché li sostituiscano o conferire le deleghe di cui all'art. 47, comma 4, del presente regolamento.
- 5) Il Presidente può invitare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali o soggetti estranei all'Ente, al solo fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura delle questioni trattate.

Art. 49 – Sedute

- 1) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, del presente regolamento, tra cui, obbligatoriamente, il Responsabile S.U.A.P. (o un suo delegato) e il Comandante della Polizia Locale (o un suo delegato).
- 2) I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute quando si tratti di questioni che li coinvolgono direttamente.

Art. 50 – Decisioni del Comitato

- 1) Le decisioni del Comitato sono rese per scritto.
- 2) Le decisioni del Comitato devono essere espresse a maggioranza dei presenti.
- 3) Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale le proprie motivazioni.

Art. 51 – Verbale

- 1) Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta; della seduta deve essere tenuta archiviata anche apposita registrazione audio.
- 2) Nel verbale sono riportati:
 - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, se del caso, del conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
 - c) rilievi ed osservazioni sulle questioni trattate;
 - d) eventuali dichiarazioni di voto;
 - e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dal Comitato.
- 3) Il verbale è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.
- 4) Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

TITOLO III - NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE

Art. 52 - Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture

- 1) Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2) Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è offerto presso la rimessa o la sede del vettore, necessariamente collocati nel territorio del Comune di Turi. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
- 3) Se non è esercito il servizio taxi, il Responsabile S.U.A.P. può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate o da destinare al servizio di taxi; tale autorizzazione decade automaticamente, previa semplice comunicazione all'avente titolo da parte del Responsabile S.U.A.P., nel caso sia esercito, successivamente al rilascio dell'autorizzazione in argomento, il servizio taxi.
- 4) Il servizio di noleggio con conducente di autovetture non è soggetto a turnazioni od orari.
- 7) Il titolo abilitativo dell'autorizzazione dà diritto all'uso di corsie preferenziali e all'accesso alla zona a traffico limitato (ZTL).

Art. 53 – Rimessa

- 1) Oltre a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture la disponibilità di una rimessa. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza.
- 2) Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. E' vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.

Art. 54 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1) Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al S.U.A.P., entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio.
- 2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa; il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 55 - Comportamento dell'utente durante il servizio

- 1) Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 56 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

- 1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
- 2) Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.
- 3) Alle autovetture adibite al servizio di noleggio destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione si applicano gli artt. 37 e 38 del presente regolamento.

Art. 57 - Caratteristiche delle autovetture

- 1) Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
- 2) Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti diversamente abili.
- 3) Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, il Responsabile S.U.A.P., con proprio atto, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 21 e ss. del presente regolamento, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà delle autovetture o su altre determinate caratteristiche, sia per quelle da avviare all'esercizio dell'attività che per quelle destinate a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 58 – Segni identificativi delle autovetture

- 1) Le autovetture adibite a noleggio con conducente possono essere di qualsiasi colore.
- 2) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno a fondo bianco e scritte nere, della misura di cm 14x20, recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Turi" e lo stemma;
 - "Autorizzazione n. _____".
- 3) Le autovetture devono essere inoltre dotate di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 8 di larghezza e cm 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Turi" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del Comune;
 - nella parte inferiore, "Autorizzazione n. _____".
- 4) La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa e resa inamovibile.
- 5) I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
- 6) Sulle autovetture è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 59 - Sostituzione dell'autovettura

- 1) La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione al S.U.A.P. da parte del titolare dell'autorizzazione.
- 2) Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che la stessa è omologata e in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
- 3) Copia della comunicazione di cui al precedente comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di

vigilanza e controllo.

- 4) La copia della comunicazione di cui al precedente comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

Art. 60 - Controllo delle autovetture

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile -, le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia locale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle caratteristiche delle autovetture, alla riconoscibilità delle stesse e ai contachilometri.
- 2) Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito dal S.U.A.P. in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile S.U.A.P. dispone il divieto di utilizzo dell'autovettura fino alla avvenuta regolarizzazione o alla sostituzione della stessa.

Art. 61 – Tariffe e corrispettivo

- 1) Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, sulla base dei criteri di determinazione della tariffa minima e massima stabiliti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993 e s.m.i.. Sulla base del predetto D.M. 20/04/1993 e s.m.i., i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima e la depositano presso il S.U.A.P..
- 2) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore entro i limiti tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
- 3) Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 62 - Contachilometri

- 1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.
- 2) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

TITOLO IV - SANZIONI

Art. 63 – Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, dal Codice penale e dal Codice della strada, le violazioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui agli articoli seguenti.
- 2) Ai procedimenti sanzionatori si applica la legge n. 689/1981 e s.m.i..

Art. 64 – Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, alle violazioni delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
- 2) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500 alle seguenti violazioni di cui al presente regolamento:
 - a) art. 12;
 - b) art. 25, comma 1, lett. f), g), m), r), v);
 - c) art. 27, comma 1, lett. a);
 - d) art. 30, commi 2, 3, 4 e 6;
 - e) art. 40 commi 4 e 7;
 - f) art. 55, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. a).
- 3) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 500 alle seguenti violazioni di cui al presente regolamento:
 - a) art. 25, comma 1, lett. i), l), p), t), z);
 - b) art. 27, comma 1, lett. d), e), f), h);
 - c) art. 29, comma 1;
 - d) art. 32, comma 8;
 - e) art. 34;
 - f) art. 39, commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
 - g) art. 40, commi 3 e 5;
 - h) art. 41;
 - i) art. 42, comma 1;
 - j) art. 43, commi 1 e 4;
 - k) art. 52, comma 2;
 - l) art. 53, comma 2;
 - m) art. 54, comma 2, lett. d);
 - n) art. 56;
 - o) art. 62.
- 4) Il rifiuto della prestazione del servizio da parte dell'esercente il servizio taxi è soggetto alla sanzione di cui al precedente comma 3.
- 5) L'esercizio dell'attività di trasporto persone senza avere ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 e dell'art. 6 della L.R. n. 14/1995 è soggetto alla sanzione di cui al precedente comma 3.

- 6) In caso di collaborazione o di sostituzione alla guida, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono comminate anche al titolare dell'attività, in qualità di coobbligato in solido.

Art. 65 – Decadenza

- 1) Costituiscono cause di decadenza della licenza/autorizzazione:
- a) la mancanza o la perdita dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
 - b) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9, commi 3, 6 e 7, del presente regolamento;
 - c) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 10, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento;
 - d) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 11, comma 7, del presente regolamento;
 - e) il mancato rispetto del termine di cui all'art. 44, comma 2, del presente regolamento;
 - f) il mancato rispetto di un provvedimento di sospensione, comminato ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento;
 - g) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'art. 64, comma 1, del presente regolamento per almeno cinque volte nell'arco di cinque anni;
 - h) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'art. 64, comma 2, lett. b), c), d), e), f) del presente regolamento per almeno tre volte nell'arco di cinque anni;
 - i) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'art. 64, comma 3, del presente regolamento per almeno due volte nell'arco di cinque anni;
 - j) l'essere incorso nel rifiuto della prestazione del servizio da parte dell'esercente il servizio di taxi per almeno due volte nell'arco del cinque anni;
 - k) mancato svolgimento del servizio per 90 giorni nell'anno solare; sono fatti salvi i casi di malattia debitamente certificata e di gravidanza e puerperio; in tale ultimo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
 - l) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 20, commi 3 e 4, del presente regolamento.
- 2) La decadenza è dichiarata, con determinazione del Responsabile S.U.A.P., anche nel caso in cui le violazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l) ed m) del comma 1 siano commesse dal sostituto e /o collaboratore alla guida, di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
- 3) Il provvedimento che dichiara la decadenza è comunicato all'Ufficio Provinciale Dipartimento trasporti terrestri – Ufficio Motorizzazione Civile -.

Art. 66 – Sospensione

- 1) E' disposta la sospensione della licenza/autorizzazione:
- a) da 90 a 180 giorni in caso di rifiuto di prestare il servizio taxi;
 - b) da 30 a 180 giorni nel caso in cui il tassista svolga il servizio in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o si trovi in condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le violazioni di cui all'art. 64, comma 2, del presente regolamento;
 - c) da 90 a 180 giorni per le violazioni di cui all'art. 64, comma 3, del presente regolamento.
- 2) La sospensione della licenza/autorizzazione è disposta nel modo seguente e salvo che non ricorrano ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 65 del presente regolamento:
- a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per il periodo minimo indicato ai commi precedenti;
 - b) per la seconda violazione e successive: sospensione dell'attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato, fino al raggiungimento del limite massimo indicato ai commi precedenti.

- 3) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dalle vigenti leggi, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dall'art. 3 - Servizio di noleggio con conducente - e dall'art. 11 - Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - della legge n. 21/1992 è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 alla quarta inosservanza.
- 4) Durante i periodi di sospensione comminati ai sensi del presente articolo, l'interessato è tenuto a depositare presso il S.U.A.P. l'originale della licenza o dell'autorizzazione ed i contrassegni.
- 5) Durante i periodi di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento o avvalersi di collaboratori di cui all'art. 8 del presente regolamento. La violazione della presente disposizione costituisce mancato rispetto del provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. f), del presente regolamento.
- 6) La sospensione della licenza/autorizzazione viene dichiarata anche nel caso in cui le violazioni di cui alle lettere da a) a c) del primo comma, siano commesse dal sostituto alla guida o dal collaboratore.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 67 - Abrogazione norme precedenti

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme in materia precedentemente adottate dal Comune di Turi e, in particolare, è abrogato il "*Regolamento Comunale per il servizio Taxi e Noleggio con conducente (N.C.C.)*", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 22/04/2009.
- 2) I titolari di licenza per il servizio taxi e i titolari dell'autorizzazione per il servizio di noleggio auto con conducente, già in possesso dei predetti titoli alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al TITOLO II – SERVIZIO TAXI -, CAPO II – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE -, TITOLO III – NOLEGGIO CON CONDUCENTE - del presente regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 68 - Norme transitorie, finali e di rinvio

- 1) I titoli rilasciati da questo Comune restano validi fino alla data di scadenza prevista dalla normativa vigente. Detti titoli preesistenti non fanno cumulo con il contingentamento di cui all'art. 13, comma 3, del presente regolamento.
- 2) In sede di prima applicazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile S.U.A.P. effettua, con proprio atto, la ricognizione delle licenze e delle autorizzazioni non assegnate e, tenuto conto dei contingentamenti complessivi di cui all'art. 13 del presente regolamento, provvede all'assegnazione delle stesse mediante indicazione di apposito bando pubblico, da pubblicarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- 3) Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile SUAP, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, sottopone all'esame ed approvazione della Giunta comunale, ove non già adottata, la proposta deliberativa di individuazione, per il servizio taxi, dei posteggi di stazionamento.
- 4) Ai fini di garantire il diritto alla mobilità delle persone con particolari difficoltà di deambulazione, qualora entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento non venga assegnata o non sia stata richiesta l'assegnazione di licenza per il servizio taxi nelle forme di cui all'art. 37, commi 5 e 6 del presente regolamento e qualora nessuno dei titolari di licenza taxi esistenti non abbia provveduto a dotarsi di auto attrezzata al trasporto di disabili, il Responsabile S.U.A.P. provvederà ad indire apposito bando di concorso per l'assegnazione di licenze necessarie a garantire sempre la copertura dei turni di servizio taxi da esercitarsi con autovetture dotate delle caratteristiche tecniche di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento. Tale servizio, purché garantito nelle 24 ore, può comunque essere espletato da titolare di licenza che abbia provveduto ad attrezzare la propria autovettura per il trasporto di disabili. La disciplina di cui al periodo precedente trova applicazione anche per il servizio di noleggio con conducente.
- 5) Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile SUAP, ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, sottopone all'esame ed approvazione della Giunta comunale la proposta deliberativa di determinazione delle tariffe relative al servizio taxi.
- 6) Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni normative della legge n. 21/1992, della L.R. n. 14/1995 nonché di altre norme comunitarie, statali e regionali, di altre norme regolamentari statali e regionali applicabili in materia.
- 7) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del presente regolamento, le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, nelle more del loro adeguamento, per effetto di sopravvenute norme comunitarie, nazionali, regionali o prescrizioni inderogabili delle autorità pubbliche competenti.

Art. 69 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione, all'albo pretorio informatico del Comune di Turi, della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.